

**Regolamento Regionale 16/11/2015, n. 7**

**“Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3. Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 105 del 26/11/2015]

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

SU CONFORME deliberazione del Consiglio – assemblea legislativa regionale n. 12 della seduta n. 10 del 10 novembre 2015;

VISTO il comma 3 dell’articolo 35 dello Statuto della Regione;

EMANA il seguente regolamento

**Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3**

**“Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3**

### **Art. 1**

**(Inserimento dell’articolo 7 bis nel regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3)**

1. Dopo l’articolo 7 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:

**“Art. 7 bis (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei feti e prodotti abortivi)**

1. L’ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e le strutture sanitarie private accreditate predispongono opuscoli informativi sulla possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta. L’opuscolo, unitamente alla richiesta di consenso formale, è consegnato ai genitori, ai parenti o a chi per essi, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria.
2. Per la sepoltura al cimitero non è obbligatorio indicare sull’eventuale lapide il cognome di uno o di entrambi i genitori ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l’effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento.”.

### **Art. 2**

**(Disposizione transitoria)**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento l’ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2003 e le strutture sanitarie private accreditate disciplinano le procedure di informazione indicate al comma 1 dell’articolo 7 bis del r.r. 3/2009, come introdotto da questo regolamento.